

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G15199 del 10/11/2017

Proposta n. 19776 del 09/11/2017

Oggetto:

Reg. (CE) n. 889/2008 articolo 47. Autorizzazione temporanea ai soli operatori biologici che svolgono attività di allevamento, tranne quelle apistiche e dell'acquacoltura, operanti nel territorio della Regione Lazio all'uso di mangimi non biologici per la perdita di produzione causata dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile estiva del 2017.

OGGETTO: Reg. (CE) n. 889/2008 articolo 47. Autorizzazione temporanea ai soli operatori biologici che svolgono attività di allevamento, tranne quelle apistiche e dell'acquacoltura, operanti nel territorio della Regione Lazio all'uso di mangimi non biologici per la perdita di produzione causata dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile estiva del 2017.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTA il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 ;

VISTO il D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 concernente “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/91;

VISTO in particolare l'art.14 “Norme di produzione animale” del regolamento sopra citato che stabilisce per l'alimentazione degli animali allevati con il metodo biologico l'utilizzo di mangimi prodotti conformemente al Reg. 834/2007;

VISTO il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO l'art 47 “Circostanze calamitose” del regolamento (CE) n. 889/2008 che stabilisce che l'autorità competente “può autorizzare in via temporanea in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata”;

RICHIAMATO il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354 (Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici) e in particolare l'articolo 7, punto 6) che individua le Regioni e le Province autonome quali autorità competenti ad autorizzare l'uso di mangimi non biologici in caso di circostanze calamitose;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. T00116 del 05 Luglio 2017 riguardante “Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, dichiarazione dello "stato di calamità

naturale" a seguito degli eventi eccezionali di natura metereologica verificatisi nel territorio della Regione Lazio”

PRESO ATTO che è in corso la stima dei danni in attesa della declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno compromesso le produzioni agricole, incluse quelle destinate agli allevamenti sia in termini di produzione di foraggio che di possibilità di pascolo causata dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile estiva del 2017, che la Giunta regionale, con atto successivo, darà evidenza della stima dei danni;

VISTA la richiesta dell'organismo di certificazione delle produzioni biologiche BioAgriCert Lazio/Umbria Prot. n. 0564314 del 08/11/2017

PRESO ATTO, quindi che queste condizioni hanno influito negativamente sia sulle quantità che sulla qualità di mangimi destinati alle attività di allevamento;

RILEVATO che quanto sopra sta comportando per le aziende agricole la difficoltà se non l'impossibilità di approvvigionamento di foraggio e mangimi destinati all'alimentazione degli animali allevati con il metodo biologico;

RITENUTO pertanto, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale sopra richiamata, di autorizzare gli operatori biologici, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica, all'impiego di mangimi provenienti da agricoltura non biologica, purché non contenenti OGM;

RITENUTO opportuno, a causa della perdita di produzione causata dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile estiva del 2017, concedere l'autorizzazione temporanea all'utilizzo di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, ai soli operatori biologici che svolgono attività di allevamento, tranne quelli apistici e dell'acquacoltura, operanti nel territorio della Regione Lazio;

RITENUTO necessario stabilire che l'utilizzazione di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, sia possibile nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui al Fascicolo Aziendale e delle produzioni di cui al Programma Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo SIAN alla data del presente atto;

RITENUTO necessario stabilire che l'utilizzo dei mangimi non biologici purché non contenenti OGM è autorizzato fino al 31 Maggio 2018;

RITENUTO, altresì, necessario al fine di garantire l'integrità e la funzionalità del sistema di produzione biologica, stabilire che:

- a) l'operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente dell'utilizzo di mangimi, provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;
- b) l'Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell'ordinario controllo presso l'azienda, le condizioni di disponibilità effettiva di alimenti biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto dell'autorizzazione di cui al presente atto;
- c) Gli Organismi di controllo dovranno trasmettere alla Direzione Regionale Agricoltura Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola i verbali di controllo e relativo elenco degli operatori biologici che hanno usufruito della presente autorizzazione temporanea;

VISTO che l'art. 7, comma 6 del succitato D.M. 18354/2009 prevede che le Regioni comunichino al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali i provvedimenti di deroga concessi, per la successiva informazione alla Commissione Europea;

PRESO atto che il territorio interessato dalla eccezionalità degli eventi meteorologici è coincidente con tutto il territorio regionale;

DETERMINA

In conformità con le premesse:

1. di concedere, a causa della perdita di produzione causata dalla eccezionale siccità prolungata della stagione primaverile estiva del 2017, l'autorizzazione temporanea all'utilizzo di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, ai soli operatori biologici che svolgono attività di allevamento, tranne quelli apistici e dell'acquacoltura, operanti nel territorio della Regione Lazio, qualora non siano in grado di procurarsi mangimi ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologica;
2. di stabilire che l'utilizzazione di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM, sia possibile nella misura corrispondente alla perdita di produzione foraggera, cerealicola e dei pascoli in relazione alle superfici di cui al Fascicolo Aziendale e delle produzioni di cui al Programma Annuale di Produzione (PAP) disponibili nel sistema informativo SIAN alla data del presente atto;
3. di stabilire che l'utilizzazione di mangimi non biologici, purché non contenenti OGM è autorizzato dalla data di pubblicazione del presente provvedimento fino al 31 Maggio 2018;
4. di stabilire, al fine di quanto previsto al punto 1 che:
 - a) l'operatore biologico deve informare il proprio Organismo di Controllo preventivamente dell'utilizzo di mangimi, provenienti da agricoltura convenzionale, purché non contenenti OGM;
 - b) l'Organismo di Controllo deve verificare, anche in occasione dell'ordinario controllo presso l'azienda, le condizioni di disponibilità effettiva di alimenti biologici da parte dell'operatore e la documentazione giustificativa comprovante l'utilizzo corretto dell'autorizzazione di cui al presente atto;
 - c) Gli Organismi di controllo dovranno trasmettere alla Direzione Regionale Agricoltura Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola i verbali di controllo e relativo elenco degli operatori biologici che hanno usufruito della presente autorizzazione temporanea;
5. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la successiva informazione alla Commissione Europea.

non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n.33 del 14/03/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL

Il Direttore
Roberto OTTAVIANI